

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 39

Adunanza 13 settembre 2005

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI ORBASSANO - VARIANTE PARZIALE N. 9 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 1160 – 383121/2005

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, ELEONORA ARTESIO, PATRIZIA BUGNANO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, SILVANA SANLORENZO, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore CINZIA CONDELLO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Sanlorenzo.

Premesso che per il Comune di Orbassano:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 100-20045 del 16/11/1992, modificato con Variante Generale, approvata con deliberazione G.R. n. 14-25592 del 08/10/1998;
- ⇒ ha approvato le seguenti Varianti Parziali, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41:
 - n. 1 (deliberazione C.C. n. 08/00), contestuale al P.I.P.;
 - n. 2 (deliberazione C.C. n. 42/01), contestuale al Piano Particolareggiato "ex Autocentro";
 - n. 3 (deliberazione C.C. n. 44/01), riguardante modifiche varie;
 - n. 4 (deliberazione C.C. n. 82/01), contestuale alla variante n. 2 al P.I.P. di strada Stupinigi;
 - n. 5 (deliberazione del C.C. n. 93/02);

- n. 6 (deliberazione del C.C. n. 59/04);
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 47 del 26/07/2005, il Progetto Preliminare della Variante n. 9, parziale, al PRGC, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 09/08/2005, per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal sopraccitato settimo comma (*Prat. n. 095/2005*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 15.675 abitanti nel 1971, 18.082 abitanti nel 1981, 20.650 abitanti nel 1991 e 21.581 abitanti nel 2001, dati che confermano un andamento demografico in costante incremento;
- ⇒ superficie territoriale di 2.233 ettari, così ripartiti: 2.153 di pianura (pari a circa il 96 % del territorio comunale) e 80 di collina (pari a circa il 4 % del territorio comunale). La conformazione fisico-morfologica evidenzia 2.226 ettari con pendenze inferiori ai 5° (pari a circa il 99 % del territorio comunale) e 8 ettari con pendenze comprese tra i 5° e i 20°; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 752 ettari rientrano nella *Classe I^* (pari a circa il 34% della superficie comunale) e 700 ettari rientrano nella *Classe II^* (pari a circa il 31% della superficie comunale). E' altresì interessato su una superficie di 87 ettari da "*Aree boscate*" (pari a circa il 3% del territorio comunale);
- ⇒ sistema produttivo: è incluso, da parte del PTC, nel *Bacino di valorizzazione produttiva* di Beinasco con i comuni di Bruino, Beinasco, Candiolo, Piovascò e Rivalta di Torino;
- ⇒ risulta compreso nel Circondario Provinciale di Torino, Sub-ambito "*Torino*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione attraverso una concorde strategia a livello di sub-ambito ad iniziativa congiunta da parte dei Comuni interessati;
- ⇒ centro di servizi: è individuato dal P.T.C. (art. 9.2.1) come centro urbano di IV livello superiore, in quanto polo che dispone di una diversificata offerta di servizi interurbani da potenziare;
- ⇒ è individuato dal P.T.R. e confermato dall'art. 7.1 del P.T.C. come "*Centro Storico di media rilevanza*";
- ⇒ fa parte del *Patto Territoriale del Sangone* (insieme ad altri 7 Comuni, a 1 Comunità Montane, alla Provincia di Torino e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Ente Promotore è la Città di Piovascò ed il Soggetto Responsabile la Provincia di Torino;
- ⇒ infrastrutture per la mobilità:
 - è attraversato dalla ex Strada Statale n. 589 (ora di competenza regionale nel tratto confine provincia - Pinerolo e di competenza provinciale nel tratto Pinerolo - Avigliana) e dalle Strade Provinciali n. 6 – 143 – 142 – 174 - 183;
 - è interessato dall'ipotesi di progetto, previsto dal P.T.C., della ex Strada Statale n. 589;
 - è in fase di studio la connessione ferroviaria tra lo scalo "*Sito*" di Orbassano e la linea Pinerolo-Airasca con annessa una nuova stazione ferroviaria a Rivalta;
 - è attualmente in fase di studio il potenziamento e la creazione di una nuova sede stradale nel tratto compreso tra l'innesto dell'autostrada Torino-Pinerolo e l'innesto della SP n. 6 e inoltre, in fase di studio il

potenziamento del tratto compreso tra l'innesto della SP n. 6 e il ponte sul Sangone Rivalta - Sud;

≡ assetto idrogeologico del territorio:

- è attraversato dal Torrente Sangone, il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
- è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Garosso di Rivoli;
- il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001, evidenzia le fasce fluviali del Torrente Sangone, che interessano una superficie di circa 105 ettari del territorio comunale;

≡ tutela ambientale:

- circa 445 ettari del suo territorio sono interessati dal Piano d'Area e dal PTO del Poramo Sangone;
- il territorio comunale è interessato, su una superficie di 268 ettari, dal Biotopo di interesse Comunitario - Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" - BC 10004 "Stupinigi";

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 47 del 26/07/2005 di adozione, finalizzati ad apportare delle modifiche cartografiche e normative al P.R.G.C. vigente;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 9 in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni cartografiche e normative al P.R.G.C. vigente:

- reiterazione del vincolo di esproprio scaduto nel febbraio 2004 necessario ad ampliare il cimitero;
- modifica della destinazione d'uso dell'immobile acquisito al patrimonio comunale, sito nell'area 6.6.1, da residenziale a servizi di interesse generale, con contestuale riduzione della capacità insediativa a 11 abitanti;
- ridimensionamento dell'area a servizi 9.2.1 per realizzare una rotonda inserita nelle opere infrastrutturali, previste nella conferenza dei servizi tenutasi per la realizzazione del polo commerciale nella fraz. Pasta nel Comune di Rivalta;
- in conformità al P.R.G.C. vigente che prevede in linea generale, per i lotti interclusi di proprietà singola interventi con permesso di costruire convenzionato, viene sostituito nella "Tabella Riassuntiva delle Aree e delle Prescrizioni Normative" per l'area 1.23.1 e per l'area produttiva 12.1.2 "S.U.E." con "Permesso di Costruire Convenzionato";
- trasformazione della destinazione d'uso dell'area produttiva 17.6.2 in residenziale con conseguente aumento della capacità insediativa di 50 abitanti;
- trasformazione all'interno del vecchio nucleo dell'area 8.19.4, attualmente interessata da attività impropria, in area residenziale e servizi con perimetrazione di un nuovo S.U.E. che preveda la realizzazione di una nuova strada in progetto. Tale trasformazione comporta un aumento della capacità insediativa di 22 abitanti;
- incremento della capacità insediativa di 14 abitanti nell'area 1.37.1 attualmente destinata ad edilizia residenziale pubblica, di proprietà comunale, inserita in un P.E.C.L.I.;

- per permettere il recupero ai fini residenziali di un fabbricato adiacente al confine con il Comune di Beinasco nell'area 14.5.1 viene prevista la trasformazione dalla categoria AP a A, con un aumento della capacità insediativa di 30 abitanti;
- a seguito della rimozione di un distributore di carburante localizzato nell'area 7.2.3 si propone *“l'integrazione dell'area nel tessuto circostante e la definizione di una nuova viabilità integrata agli interventi viari previsti all'interno della conferenza di servizi relativi alla costruzione di un polo commerciale nella confinante fraz. Pasta nel Comune di Rivalta. Il nuovo assetto normativo prevede l'inserimento dell'area nella categoria A adiacente e la ridefinizione del lotto fondiario”* (Cfr. punto C6 Relazione);
- per favorire la riqualificazione del centro storico si prevede, per il fabbricato localizzato nell'area 8.6.5 composto da due corpi disomogenei inseriti nella categoria normativa C2, una Norma specifica che permetta un intervento di recupero urbano confacente agli attuali indirizzi;
- nel piano di recupero della cascina Porcellana area 14.1.4 viene concesso, al Fabbricato n. 5 sottoposto ad interventi di ristrutturazione di tipo b, la possibilità di chiudere le tettoie aperte originariamente destinate al ricovero automezzi, con aumento della capacità insediativa di 25 abitanti;
- al fine di permettere il cambio di destinazione d'uso da residenziale a terziario e viceversa nelle aree di categoria B con destinazione d'uso residenziale e terziario consolidato sono ammessi, oltre all'intervento MN (conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria), anche gli interventi RA (restauro conservativo), RC (risanamento conservativo) e RSa (interventi di ristrutturazione edilizia di tipo a);
- per redimere alcune problematiche subentrate con l'approvazione del nuovo Regolamento Igenico Edilizio vengono introdotte delle modifiche all'art. 18 *“Parametri edilizi: definizione”* delle Norme di Attuazione per definire la distanza dai confini in riferimento all'altezza degli edifici;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 18/09/2005;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 05/09/2005;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

evidenziato che alla Variante risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 “*Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico*”;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. del Comune di Orbassano, adottato con deliberazione del C.C. n. 47 del 26/07/2005, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Orbassano la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta